

Art. 32. Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titoli concessi da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto *ad personam* del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.

È in facoltà del Capo del Governo di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione previste rispettivamente dall'articolo precedente e da questo articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simili attestati; ma risulti che l'istante, cittadino italiano o straniero residente nel Regno, si trovi nel legittimo possesso del titolo.

In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per i titoli italiani.

Art. 33. La dignità di Grande di Spagna sarà riconosciuta solamente a coloro che ne abbiano ottenuta personale investitura dal Re di Spagna.

Per quelli che si trovano nelle condizioni di poterne domandare l'investitura, sarà fatta speciale annotazione nel *Libro d'oro* della Consulta.

Art. 34. Il titolo di Conte Palatino non è rinnovabile e non è trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal diploma di concessione. Non si riconoscono le concessioni di questo titolo fatte a favore di un determinato Collegio o per delegazione *perpetua* del Papa o dell'Imperatore; salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.

Art. 35. L'autorizzazione Reale ad usare titoli concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870, potrà essere data nei singoli casi nei limiti del *Breve* di concessione, giusta le norme stabilite dal Regio Governo.

Art. 36. In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del *motu proprio*, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comune e quelli di antichi Feudi.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per remunerare coloro che con servizi eminenti si siano resi benemeriti della Patria.

Art. 37. Nella concessione di nuovi stemmi si avrà cura di non ledere diritti storici e di non ingenerare confusione con stemmi di altre famiglie.